

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2022, n. 189

Attuazione dell'art. 26 della Legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51. Progetto ambulatorio mobile per il reclutamento di potenziali donatori di midollo osseo.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Dirigente del Servizio "Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale – Rapporti Istituzionali e Capitale Umano del S.S.R." e confermate dal Dirigente della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" riferisce.

VISTI:

- il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., all'art. 2, co. 1, attribuisce alle Regioni l'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali;
- la legge 6 marzo 2001, n. 52, recante «Riconoscimento del registro nazionale italiano di donatori di midollo osseo» che, integrando la disciplina del prelievo delle cellule staminali, midollari e periferiche a scopo di trapianto di cui alla legge 4 maggio 1990, n. 107, regola la ricerca del donatore compatibile e la donazione di midollo osseo, prevedendo in particolare:
 1. all'art. 2, comma 1, il «Registro nazionale», istituito e gestito dall'Ente ospedaliero «Ospedale Galliera» di Genova, quale unica struttura di interesse nazionale;
 2. all'art. 2, commi 2 e 3, che il registro nazionale dei donatori di midollo osseo - Italian Bone Marrow Donor Registry IBMDR («di seguito registro nazionale IBMDR») coordina le attività dei registri istituiti a livello regionale, promuove la ricerca dei donatori non consanguinei e tiene il registro nazionale dei donatori;
 3. all'art. 3, commi 2 e 3, che alle associazioni dei donatori volontari di midollo osseo e alle relative federazioni si applica la disciplina di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 maggio 1990, n. 107 e che le associazioni dei donatori volontari di midollo osseo devono comunicare ai registri regionali ed al registro nazionale gli elenchi dei propri iscritti;
 4. all'art. 4, comma 1, che la donazione di midollo osseo è un atto volontario e gratuito;
 5. all'art. 8, comma 2, che l'attività delle associazioni e delle federazioni di associazioni di donatori volontari di midollo osseo è regolata da apposite convenzioni regionali adottate in conformità allo schema tipo definito con decreto del Ministero della sanità che ne definisce altresì i requisiti idonei all'accreditamento, sentita la Commissione nazionale per i trapianti allogenici da non consanguineo.
- la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati» e successive modificazioni e integrazioni che, abrogando legge 4 maggio 1990, n. 107, ha dettato la nuova disciplina delle attività trasfusionali, prevedendo in particolare:
 - all'art. 1, comma 2, lettera c) , tra gli aspetti da regolamentare, anche le attività delle associazioni e federazioni di donatori di sangue e di cellule staminali emopoietiche, nonché delle associazioni e federazioni delle donatrici di sangue da cordone ombelicale;
 - all'art. 5, l'inclusione, tra i livelli essenziali di assistenza, della raccolta e conservazione delle cellule staminali emopoietiche e la promozione del dono del sangue;
 - all'art. 6, comma 1, lettera c) , l'individuazione da parte delle regioni della struttura di coordinamento delle attività trasfusionali.
- la legge 1° aprile 1999, n. 91, recante «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti» e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'art. 10 che prevede l'istituzione da parte delle regioni del Centro regionale per i trapianti;

- l'accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano recante «Definizione dei poli di funzionamento del registro nazionale italiani donatori di midollo osseo, sportello unico per la ricerca e reperimento di cellule staminali emopoietiche da donatore non consanguineo», sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 29 aprile 2010 (rep. atti 57/CSR);
- la legge 11 agosto 1991, n. 266, recante «Legge quadro sul volontariato» e, in particolare, gli articoli 6 e 8;
- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b)», della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni;

Le sorgenti da cui si estraggono le cellule staminali emopoietiche a fini di trapianto sono rappresentate dal sangue midollare (midollo osseo), dal sangue periferico e dal sangue del cordone ombelicale e che la diversa fonte implica una diversa modalità di prelievo nel donatore. La legge n. 52 del 2001 disciplina la ricerca e la donazione di cellule staminali emopoietiche, midollari e periferiche e che la legge n. 219 del 2005 prevede la promozione del dono del sangue e la regolazione delle attività delle associazioni e federazioni di donatori di sangue e di cellule staminali emopoietiche.

Con l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta dell'8 novembre 2018 (rep. atti n. 202/CSR), recepita con la deliberazione di Giunta regionale n. 1488 del 2/8/2018, si è ritenuto necessario disciplinare, coerentemente ai principi di programmazione sanitaria in materia di trapianti e di attività trasfusionali e nel rispetto dell'autonomia regionale nella programmazione e organizzazione delle attività sanitarie, in modo uniforme sul territorio nazionale, i rapporti tra le regioni e province autonome e le associazioni e federazioni dei donatori volontari di cellule staminali emopoietiche. In particolare in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, della citata legge n. 52 del 2001:

- a) sono state individuate le tipologie di attività svolte dalle associazioni e federazioni di donatori volontari di cellule staminali emopoietiche da sangue midollare e da sangue periferico, definendo lo schema tipo di convenzione al quale devono conformarsi le regioni e province autonome nello stipulare le convenzioni, al fine di assicurare l'uniforme applicazione sul territorio nazionale;
- b) sono stati definiti i requisiti idonei all'accreditamento delle associazioni e federazioni di donatori di cellule staminali emopoietiche ai fini della loro partecipazione alle attività organizzate nelle strutture afferenti ai poli di funzionamento di IBMDR (registri regionali e interregionali e loro articolazioni funzionali: centro donatori e poli di reclutamento), indicati dal citato accordo Stato-Regioni del 29 aprile 2010 che ne definisce anche le funzioni;
- c) sono state definite le quote di rimborso per le attività svolte dalle associazioni e federazioni di donatori volontari di cellule staminali emopoietiche, ai fini di sostenere le associazioni nella promozione e nello sviluppo della donazione volontaria e gratuita di cellule staminali emopoietiche e nella tutela della salute e dei diritti dei donatori, secondo quanto determinato nell'accordo Stato-Regioni per la compensazione della mobilità sanitaria interregionale;
- d) sono stati definiti i requisiti e le caratteristiche delle associazioni e federazioni di donatori volontari di cellule staminali emopoietiche, riconoscendo la partecipazione delle stesse ai fini istituzionali del SSN, considerando estensibile e applicabile anche alle associazioni e federazioni di donatori volontari di cellule staminali emopoietiche quanto previsto dal citato decreto 18 aprile 2007, relativo alle finalità statutarie delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue.

Tale convenzione è stata sottoscritta con l'Associazione Donatori di Midollo Osseo (ADMO)- Puglia.

Atteso che:

- con la Legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51, all'art. 26 "Ambulatorio mobile tipizzazione HLA" è stato stabilito quanto segue:

"1. Al fine di promuovere e favorire la tipizzazione HLA dei cittadini pugliesi, con l'obiettivo di incrementare il numero dei potenziali donatori di midollo osseo, anche per le finalità di cui alla legge regionale 1 aprile 2003, n. 7 (Istituzione del Registro regionale dei donatori di midollo osseo), nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 13, programma 7, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio 2022, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nei limiti della dotazione finanziaria prevista e fino alla concorrenza degli importi stanziati, le risorse sono assegnate all'Associazione donatori midollo osseo – Puglia, per la realizzazione del progetto "Ambulatorio mobile".

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 1".

Al fine di dare attuazione alla predetta previsione normativa si ritiene di individuare la Asl di Bari, quale Azienda sanitaria a cui assegnare le risorse, di cui al citato art. 26 della Legge regionale n. 51/2021, stabilendo che :

- proceda alla acquisizione dell'Ambulatorio mobile da utilizzarsi per incrementare il numero di potenziali donatori di midollo osseo da iscrivere nel Registro IBMDR;
- sottoscriva con l'Associazione donatori di midollo osseo ADMO Puglia una apposita convenzione che consenta l'utilizzo dell'Ambulatorio mobile, in accordo con i Servizi Trasfusionali di riferimento;
- qualora si rilevino delle economie rispetto al finanziamento, di cui alla Legge regionale n. 26/2021, possa procedere con le risorse rivenienti dal finanziamento in questione, alla acquisizione di kit salivari, necessari al reclutamento di potenziali donatori di midollo osseo.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione sul B.U.P. nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché da Dlgs 196/03 e.ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabili..

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E SS.MM.II

L'onere complessivo rinveniente dal presente provvedimento, pari ad euro 100.000,00, trova copertura per l'esercizio finanziario 2022, sullo stanziamento previsto nella Legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51 sul capitolo di spesa U1307012 (Bilancio Autonomo – CRA 15.02 – Missione 13, Programma 7 - Titolo 2 – PDCF 2.03.01.02). Ai successivi atti di impegno e liquidazione provvederà il Dirigente della Sezione competente.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell' art 4 lett. d) della LR. N. 7/97, propone alla Giunta:

1. di stabilire che la Asl di Bari, in attuazione dell' art. 26 della Legge regionale n. 51/2021:
 - proceda alla acquisizione dell'Ambulatorio mobile da utilizzarsi per incrementare il numero di potenziali donatori di midollo osseo da iscrivere nel Registro IBMDR;
 - sottoscriva con l'Associazione donatori di midollo osseo ADMO (già firmataria di convenzione con la Regione Puglia), una apposita convenzione che consenta l'utilizzo dell'Ambulatorio mobile, in accordo con i Servizi Trasfusionali di riferimento;
 - qualora si rilevino delle economie rispetto al finanziamento, di cui alla Legge regionale n. 26/2021, possa procedere con le risorse rivenienti dal finanziamento in questione, alla acquisizione di kit salivari, necessari al reclutamento di potenziali donatori di midollo osseo;
2. di stabilire che la Asl di Bari proceda, entro 60 giorni dall'approvazione del presente schema di provvedimento, con il supporto del Direttore del Centro Regionale Sangue ed il Responsabile del Registro Regionale IBMDR, a definire la procedura di evidenza pubblica per l'acquisizione dell'Ambulatorio mobile, di cui all'art. 26 della L.R. n. 51/2021, in coerenza con la normativa vigente in materia;
3. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione "Strategie e governo dell'Offerta" al Direttore Generale Asl di Bari, al Direttore del Centro Regionale Sangue e al Responsabile del Registro Regionale IBMDR;
4. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato e' stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, e' conforme alle risultanze istruttorie.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO "Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale – Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR"

Antonella CAROLI

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE "Strategie e Governo dell'Offerta"

Nicola LOPANE

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere, sulla proposta di delibera, osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015 e ss.mm.ii.

Il DIRETTORE di Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale:

Vito MONTANARO

L'ASSESSORE: **Rocco PALESE**

LA GIUNTA

- Udata la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla responsabile di P.O., dal Dirigente di Servizio e dal Dirigente di Sezione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di stabilire che la Asl di Bari, in attuazione dell' art. 26 della Legge regionale n. 51/2021:

- proceda alla acquisizione dell'Ambulatorio mobile da utilizzarsi per incrementare il numero di potenziali donatori di midollo osseo da iscrivere nel Registro IBMDR;
 - sottoscriva con l'Associazione donatori di midollo osseo ADMO (già firmataria di convenzione con la Regione Puglia), una apposita convenzione che consenta l'utilizzo dell'Ambulatorio mobile, in accordo con i Servizi Trasfusionali di riferimento;
 - qualora si rilevino delle economie, possa procedere con le risorse rivenienti dal finanziamento in questione, alla acquisizione di kit salivari nonché di altri beni di consumo necessari al reclutamento di potenziali donatori di midollo osseo;
2. di stabilire che la Asl di Bari proceda, entro 60 giorni dall'approvazione del presente schema di provvedimento, con il supporto del Direttore del Centro Regionale Sangue ed il Responsabile del Registro Regionale IBMDR, a definire la procedura di evidenza pubblica per l'acquisizione dell'Ambulatorio mobile, di cui all'art. 26 della L.R. n. 51/2021, in coerenza con la normativa vigente in materia;
 3. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione "Strategie e governo dell'Offerta" al Direttore Generale Asl di Bari, al Direttore del Centro Regionale Sangue e al Responsabile del Registro Regionale IBMDR;
 4. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
SGO	DEL	2022	15	14.02.2022

ATTUAZIONE DELL'ART. 26 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2021, N. 51. PROGETTO AMBULATORIO MOBILE PER IL RECLUTAMENTO DI POTENZIALI DONATORI DI MIDOLLO OSSEO.

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Responsabile del Procedimento
PO - CARMEN PARTIPILO

Dirigente
D.SSA REGINA STOLFA

